

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO 4 GIUGNO 2024

Art. 1 – Oggetto, ambito di applicazione e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, effettuati dal CISIA, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 ("Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" - di seguito Codice), definendo l'assetto organizzativo, le fasce di importo e le modalità di conduzione delle consultazioni degli operatori economici, delle indagini di mercato ed i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta.

2. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:

- a) del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) di fiducia, che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
- c) dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
- e) di buona fede e tutela dell'affidamento, che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
- f) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;
- g) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
- h) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- i) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
- j) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

3. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:

- a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

4. Nel primo atto della procedura prescelta il RUP, previa apposita istruttoria, deve dare atto dell'assenza di interesse transfrontaliero certo.

5. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

6. A prescindere dall'importo, tutti gli acquisti devono essere programmati al fine del controllo della spesa e dell'aggregazione dei fabbisogni operata dall'Unità Programmazione e Acquisti o dalla diversa struttura individuata dall'organigramma consortile. Pertanto, tutti i fabbisogni devono essere preventivamente comunicati alla suddetta Unità, o dalla diversa struttura individuata dall'organigramma, in occasione della ricognizione periodica delle esigenze di acquisto.

Art. 2 - Principio di rotazione

1. Il CISIA è tenuto al rispetto del criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto per la medesima tipologia merceologica o di servizi.

4. La rotazione si attua all'interno della medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 3 del presente regolamento.

5. È possibile derogare al principio di rotazione esclusivamente nei seguenti casi:

a) in ragione della struttura del mercato, della effettiva assenza di alternative, di effettiva accurata esecuzione del precedente contratto; in tal caso è necessario motivare analiticamente la deroga tenuto conto che i predetti requisiti devono essere concorrenti e non alternativi tra loro;

b) nel caso in cui la procedura negoziata di cui all'art. 50 comma 1 lett. c), d), e) del Codice, sia preceduta da avviso di manifestazione di interesse, che non contenga limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;

c) negli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

6. Ai fini del precedente comma 5 lett. b) non costituisce limitazione numerica la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituisce limitazione numerica la richiesta di abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

Art. 3 - Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione si adotta la seguente suddivisione degli affidamenti in fasce di valore economico (Iva esclusa) per le forniture e servizi:

- fino ad € 4.999,99;

- da € 5.000,00 a € 20.000,00;

- da € 20.000,01 a € 39.999,99;

- da € 40.000,00 a € 139.999,99;

- da € 140.000,00 fino alla soglia europea.

Art. 4 – Programmazione e piano di formazione

1. Il CISIA adotta il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000,00 euro e relativi aggiornamenti annuali secondo quanto previsto nell'art. 37 del Codice e nelle altre disposizioni vigenti.

2. Il Programma è approvato dall'Assemblea dei Consorziati, nel rispetto degli altri documenti programmatici consortili e in coerenza con il Bilancio su proposta del Consiglio Direttivo.

3. La predisposizione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi trasmessa al Consiglio Direttivo, è curata dal Direttore su istruttoria dell'Unità Programmazione e Acquisiti o dalla struttura responsabile prevista dall'organigramma consortile.

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

4. Il Programma è redatto sulla base delle esigenze manifestate annualmente dalle strutture competenti, a seguito della raccolta e dell'analisi del fabbisogno nonché dell'eventuale aggregazione omogenea della domanda di beni e servizi e lavori ai fini della predisposizione delle procedure di gara.

5. Gli interventi non previsti negli atti di programmazione possono essere inseriti nei rispettivi atti quando l'inserimento sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero nel caso di sopravvenuta disponibilità di finanziamenti.

6. Il CISIA, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi, adotta un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisti di servizi e forniture.

Art. 5 - Procedure di affidamento in relazione all'importo del contratto

1. Si procede all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria con le seguenti modalità:

a) importo inferiore a € 40.000: affidamento diretto "puro" senza consultazione di più operatori economici nel rispetto del principio di rotazione;

b) importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 140.000: affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici;

c) importo compreso tra € 140.000 e la soglia europea: procedura negoziata senza bando.

2. Nel caso di variazione in aumento o in diminuzione della soglia stabilita dall'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice per l'affidamento diretto, si intende automaticamente adeguata anche la soglia di cui alle lettere b) e c) che precedono.

Art. 6 - Acquisti di importo inferiore a € 40.000

1. Il RUP procede all'affidamento diretto "puro" attraverso la richiesta di preventivo ad un unico operatore economico nel rispetto dei principi di massima tempestività e semplificazione.

2. Resta comunque ferma la possibilità di procedere all'affidamento previa consultazione di più operatori economici.

3. L'operatore economico scelto deve essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e può essere individuato anche tra gli iscritti nell'elenco fornitori sulla piattaforma di approvvigionamento digitale propria del Consorzio o sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Al fine della verifica del possesso delle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:

a) per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'operatore economico presente sul proprio sito internet;

b) per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'operatore economico da consultare una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente le esperienze maturate nell'ambito dell'oggetto dell'affidamento a corredo del preventivo.

4. L'operatore economico attesta, ai sensi dell'art. 52 del Codice, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il controllo delle dichiarazioni è effettuato ai sensi del successivo punto 8.

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

5. L'affidamento è effettuato tramite decisione a contrarre semplificata ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice, con la quale il RUP:

- a) individua l'oggetto e l'importo dell'affidamento;
- b) individua il contraente e le ragioni della sua scelta, in base alle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) attesta la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- d) attesta il rispetto del principio di rotazione;
- e) approva, di norma, il Foglio Patti e Condizioni per la successiva sottoscrizione da parte dell'affidatario.

6. Dato l'importo esiguo dell'affidamento, di norma non è richiesta la garanzia definitiva.

7. L'affidatario sottoscrive il foglio patti e condizioni eventualmente approvato dal RUP con il provvedimento di affidamento.

8. Annualmente l'Unità Programmazione e Acquisti verifica le dichiarazioni di cui al punto 3.3., previo sorteggio di un campione del 20% degli affidamenti effettuati. Si applica in caso di mancata conferma del possesso dei requisiti l'art. 52, comma 2 del Codice.

Art. 7 - Acquisti di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 140.000

1. Al fine di garantire la concorrenza e il rispetto del principio di economicità, il RUP procede all'affidamento diretto previa consultazione di operatori economici, senza che ciò implichi l'esperimento di una gara in senso stretto né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico. L'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali e l'obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta.

2. Il RUP consulta gli operatori economici tramite indagini di mercato pubblicate sulla piattaforma di approvvigionamento digitale propria del Consorzio o sul MEPA e sul profilo del committente. Gli operatori interessati presentano, a corredo del preventivo, una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente le pregresse esperienze maturate nell'ambito dell'oggetto dell'affidamento, oltreché il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

3. Il RUP procede alla comparazione dei preventivi, valorizzando nella valutazione l'esperienza pregressa idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli aspetti qualitativi e il prezzo.

4. Resta comunque ferma la possibilità di procedere direttamente, in casi debitamente motivati, anche senza consultazione di operatori economici.

5. L'affidamento è realizzato tramite decisione a contrarre semplificata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice con la quale il RUP:

- a) individua l'oggetto e l'importo dell'affidamento;
- b) individua il contraente e motiva le ragioni della sua scelta;
- c) attesta la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- d) approva il Foglio Patti e Condizioni per la successiva sottoscrizione da parte dell'affidatario.

6. Il RUP può non richiedere la garanzia definitiva, motivando nella decisione a contrarre, avuto riguardo, tra l'altro:

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

- a) alla notoria affidabilità del contraente;
- b) all'esecuzione istantanea del contratto (es. forniture di beni o prestazioni di breve durata).

7. L'affidatario sottoscrive il foglio patti e condizioni approvato dal RUP con il provvedimento di affidamento.

Art. 8 - Acquisti di importo compreso tra € 140.000 e la soglia comunitaria

1. Il RUP procede all'affidamento attraverso procedura negoziata senza bando.

Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di manifestazioni di interesse "aperte" che prevedono:

a) la pubblicazione sulle piattaforme digitali di approvvigionamento utilizzate dal Consorzio e sul profilo del committente di un avviso, di regola per almeno quindici giorni, contenente gli eventuali requisiti richiesti per la partecipazione, gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione delle offerte;

b) il successivo invito a presentare offerta rivolto a tutti i candidati che abbiano manifestato l'interesse nel termine stabilito nell'avviso.

2. La procedura negoziata senza bando prende avvio con la decisione a contrarre che contiene gli elementi di cui all'art. 17, comma 1 del Codice e si conclude con il decreto di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta.

3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata la commissione ai sensi dell'art. 51 del Codice.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la valutazione dell'offerta è effettuata dal RUP.

4. L'affidatario sottoscrive il foglio patti e condizioni approvato dal RUP con il provvedimento di aggiudicazione.

Art. 9 - Responsabile Unico del progetto

1. Per ogni procedura di affidamento dei contratti di cui al presente Regolamento, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il CISIA nell'atto di avvio della singola procedura, nomina un Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione in servizio tenendo conto della specificità dell'affidamento e del livello di responsabilità previsto anche in ragione della complessità, anche tecnica, dell'affidamento.

2. Nelle procedure negoziate, il nominativo del RUP è indicato nell'avviso di indizione gara o nella lettera di invito; negli affidamenti diretti, il nominativo è indicato nella decisione di contrarre.

3. Il ruolo di responsabile unico del progetto può essere ricoperto dal Direttore.

4. In assenza del provvedimento di nomina, le funzioni di RUP sono assunte direttamente dal Direttore.

5. Per tutti gli importi fino a 40.000 €, di cui all'articolo 6, il Direttore può nominare quale RUP il Responsabile dell'Ufficio Acquisti previsto dall'organigramma.

6. Il RUP svolge i compiti e le funzioni stabilite dall'art. 15 del Codice.

7. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che si trovi in posizione di conflitto di interesse, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Resta ferma, inoltre, l'incompatibilità tra il ruolo di RUP e la funzione di Commissario/Presidente della commissione giudicatrice.

Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. In fase di esecuzione del contratto il RUP si avvale del Direttore dell'Esecuzione del contratto.
2. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, le funzioni e compiti del Direttore dell'esecuzione del contratto sono svolti, di norma dal RUP che provvede al coordinamento, alla direzione, al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale.
4. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quando non coincidente con il RUP, è nominato nella decisione di contrarre o nell'atto ad essa equivalente che dà avvio alla procedura di affidamento.

Art. 11 – Albo fornitori

1. In alternativa all'indagine di mercato come disciplinata dall'allegato II.1 del Codice, il CISIA può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente istituiti secondo le modalità sotto indicate. L'albo fornitori per l'acquisizione di beni e servizi è articolato per sezioni e sottosezioni merceologiche.
2. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare ed è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale e sulla Banca dato nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
3. L'avviso indica i requisiti di carattere generale, che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie.
4. L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.
5. La stazione appaltante stabilisce le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza semestrale o comunque al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. Possono essere esclusi dall'elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.
6. Gli operatori economici, benché iscritti all'Albo fornitori, dovranno mantenere nel corso dell'esecuzione del contratto la sussistenza dei requisiti di ordine generale, nonché il possesso dei requisiti speciali richiesti per l'affidamento e informare il CISIA di eventuali modifiche o integrazioni.
7. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella decisione di contrarre o in altro atto equivalente.

Art. 12 - Spese escluse dall'applicabilità del Regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) alle spese relative all'iscrizione di un dipendente del CISIA a convegni o seminari, che non integrano appalto di servizi;

b) agli acquisti effettuati con carta di credito o tramite cassa economale. Per tali tipologie di spese si rinvia al Regolamento per le spese minute.

Art. 13 - Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure di affidamento di cui al presente regolamento trova applicazione l'art. 28 del Codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, che assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti anche attraverso la piattaforma unica per la trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo dell'affidamento, i tempi di completamento e l'importo delle somme liquidate.

2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia di rilevanza europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo del committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 14 – Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento, che abroga e sostituisce il precedente, entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte dell'Assemblea consortile.

2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio e potrà essere modificato da CISIA, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza.

Art. 15 – Modifiche al regolamento e clausola di rinvio

1. Le disposizioni del regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti norme del Codice e dei relativi allegati.